

(N. 1329)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LUISETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1950

Ricostituzione del comune di Flecchia, in provincia di Vercelli.

ONOREVOLI SENATORI. — La maggioranza dei contribuenti della Frazione di Flecchia, incorporata nel comune di Pray (Vercelli) con regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 220, ha presentato istanza al Ministero dell'interno — tramite la Prefettura di Vercelli — per essere ricostituita in Comune autonomo.

La legittimità della richiesta è suffragata da ragioni positive:

1° il comune di Flecchia, come aggregato civico, aveva una tradizione secolare e la sua amministrazione ha sempre avuto un bilancio attivo;

2° mentre può segnare a suo favore la costruzione di strade d'allacciamento fra le diverse borgate che lo compongono e i Comuni limitrofi nonché quella di edifici pubblici, dal giorno in cui fu aggregato al comune di Pray nessun problema che lo interessa venne

tenuto in considerazione dalla amministrazione del capoluogo che pure riuscì ad ottenere dal Ministero dei lavori pubblici il contributo di 40 milioni spesi per l'acquedotto del Centro, mentre la popolazione di Flecchia con notevole suo sacrificio finanziario provvedeva a costruirsi il proprio acquedotto e il Lavatoio pubblico;

3° la caratteristica della popolazione, che su un totale di circa 1400 unità, conta 1200 operai lavoratori negli stabilimenti tessili esistenti nel territorio della sua circoscrizione.

Per questi motivi, a sostegno dell'istanza presentata dalla maggioranza degli abitanti, sorretta dal parere favorevole della Deputazione provinciale di Vercelli, il sottoscritto si pregia di presentare l'unito disegno di legge per la ricostituzione del comune di Flecchia (Vercelli).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Flecchia, aggregato al comune di Pray con regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 220, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Art. 2.

Il Prefetto di Vercelli, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 3.

Gli organici del comune di Pray e del ricostituito comune di Flecchia saranno stabiliti dal Prefetto, sentite la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pray, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.